



COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO
PROVINCIA DI ORISTANO
UFFICIO TECNICO

Prot. N. 4846 del 29/11/2022

AVVISO PUBBLICO
**PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO E/O
RISTRUTTURAZIONE DI PRIMA CASA**

Il Responsabile del Servizio Tecnico in esecuzione:

- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/59 del 30/06/2022
- della Deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 24/11/2022
- della propria determinazione n. 70 del 29/11/2022

RENDE NOTO

che questa Amministrazione, con deliberazione della Giunta comunale n. 57 del 24/11/2022 intende selezionare i beneficiari del contributo regionale per acquisto o ristrutturazione di prima casa secondo i criteri, le modalità ed i termini indicati agli articoli seguenti.

Art. 1 – OBIETTIVI

- La Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dei lavori Pubblici, Servizio Edilizia Residenziale, in attuazione delle disposizioni dell'Art. 13, legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022, "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento" promuove il presente bando che disciplina le procedure dirette alla concessione ed erogazione di un contributo a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti.

Art. 2 – REQUISITI E LIMITI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO

1. Il contributo, nella misura massima di euro 15.000, viene concesso tenendo conto dei seguenti requisiti e limiti:
 - a) il contributo viene concesso per l'acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa, dove per "prima casa" si intende l'abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica. La residenza può essere trasferita entro 18 mesi, dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori;
 - b) la richiesta di acquisto e/o ristrutturazione è soggetta al **limite massimo di contributo pari al 50 % della spesa di acquisto e/o ristrutturazione** e comunque per l'importo massimo di euro 15.000 a soggetto (in un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario);
 - c) il contributo può essere concesso a favore di un nucleo familiare in fase di costituzione (composto anche da una sola persona del contributo) anche qualora il nucleo familiare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione;
 - d) il contributo è concesso solo a chi ha la residenza anagrafica in un piccolo comune della Sardegna o a chi vi trasferisce la residenza anagrafica, entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che il Comune di

- provenienza non sia esso stesso un piccolo comune della Sardegna. Il contributo può essere concesso anche a coloro che trasferiscono la residenza in un piccolo comune della Sardegna e che non risiedono, al momento della presentazione della domanda, in un comune della Sardegna;
- e) gli interventi ammessi sono quelli di ristrutturazione edilizia come definiti dalla lettera d), comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
 - f) l’intervento oggetto di ristrutturazione deve avere ad oggetto l’abitazione e non parti comuni dell’edificio;
 - g) il beneficiario è obbligato a non alienare l’abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo;
 - h) il beneficiario è obbligato a non modificare la propria residenza dall’abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo. A tale fine, nel corso del suddetto periodo di tempo, il comune effettuerà almeno due controlli annui per verificare l’effettiva stabile dimora del beneficiario nell’abitazione: nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni, il beneficiario dovrà restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell’obbligo quinquennale non rispettato;
 - i) i lavori di ristrutturazione devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;
 - j) le spese di acquisto sono esclusivamente quelle relative al costo dell’abitazione;
 - k) tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse all’intervento e l’IVA: è escluso quindi l’acquisto di arredi;
 - l) il contributo è cumulabile con altri contributi per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa. Sussiste il divieto cumulo assoluto qualora la normativa che dispone l’altro contributo ne preveda il divieto come a titolo esemplificativo la L.R. n. 32 del 30 dicembre 1985;
 - m) al momento della pubblicazione del suddetto bando l’atto di acquisto dell’immobile non deve essere stato stipulato e/o non i lavori di ristrutturazione non devono essere iniziati.

Art. 3 - PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1. I proponenti devono trasmettere al Comune di Villa Sant’Antonio a pena di esclusione, entro le **ore 13:00 del giorno 29/12/2022** mediante consegna a mano all’ufficio protocollo o via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it, la seguente documentazione:

- Allegato A -Domanda di partecipazione secondo il modello allegato, a pena di esclusione;
- Allegato B – Informativa trattamento dati sottoscritto per presa visione ed accettazione;
- Allegato C – Patto di integrità sottoscritto per presa visione ed accettazione;
- Visura catastale dell’immobile ed estratto di mappa catastale con evidenziato l’immobile oggetto di intervento;
- Documentazione attestante l’avvenuta iscrizione dell’immobile in catasto e/o dichiarazione di avvio del procedimento;
- Documentazione attestante la proprietà dell’immobile;
- Estremi della licenza e/o concessione edilizia in base alla quale è stato edificato il fabbricato;
- Documentazione fotografica dell’immobile;
- Dichiarazione circa la disponibilità dell’immobile;
- Dichiarazione sottoscritta da parte dell’eventuale cointestatario di consenso alla presentazione della domanda di contributo, con allegata copia della carta d’identità;
- Scansione della marca da bollo annullata o eventualmente ricevuta pagamento telematico, oppure

- nel caso in cui sia presentata a mano, marca da bollo da 16,00 €;
- Fotocopia o scansione del documento di identità del proponente in corso di validità.

ART. 4 – CRITERI DI SELEZIONE DELLE INIZIATIVE

1. Entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande il Responsabile dell’Area Tecnica, supportato dal personale d’Ufficio, procederà alla valutazione delle istanze e a formare la graduatoria secondo i criteri e i punteggi di seguito descritti:

CRITERI RIFERITI ALLE CONDIZIONI SOCIO-ECONOMICHE DEL RICHIEDENTE	
CRITERI	PUNTI
Nucleo familiare che trasferisce la residenza nel Comune di Villa Sant’Antonio	10
Nucleo familiare che risiede nel Comune di Villa Sant’Antonio	5
Nucleo familiare con più di due figli minorenni conviventi	4
Giovani coppie (coniugate o conviventi di età inferiore a 35 anni)	4
Nucleo familiare con almeno un figlio minorenne convivente	3
Nucleo familiare di cui fanno parte persone con disabilità fisiche e/o mentali certificate	3
Richiedente in condizione di debolezza sociale o economica (Isee inferiore a 15.000 euro)	3
Richiedente non in condizione di debolezza sociale o economica (Isee oltre 15.000 euro)	1

CRITERI RIFERITI ALL’IMMOBILE	
CRITERI	PUNTI
Acquisto e/o ristrutturazione nel centro matrice	6
Acquisto e/o ristrutturazione edifici particolarmente vetusti o inagibili	4

CRITERI RIFERITI A ULTERIORI ELEMENTI PREMIANTI	
CRITERI	PUNTI
Apertura di un’attività economica o trasferimento dell’azienda nel Comune di Villa Sant’Antonio, con aumento dell’occupazione nel Comune di Villa Sant’Antonio	10
Apertura di un’attività economica o trasferimento dell’azienda nel Comune di Villa Sant’Antonio	5

2. Il punteggio massimo attribuibile è di 40 punti.

ART. 5 – FORMAZIONE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA

1. Le domande pervenute verranno esaminate in relazione alla regolarità delle informazioni e dichiarazioni rese nonché alla documentazione prodotta e ad esse verrà attribuito il punteggio derivante dalla applicazione dei criteri di cui al precedente art. 4.
2. In caso di parità si procederà mediante pubblico sorteggio.
3. La graduatoria finale verrà approvata con determinazione del Responsabile del Servizio tecnico e ne verrà data notizia ai beneficiari finali del contributo unitamente alla richiesta della documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione dichiarati in sede di domanda.
4. La documentazione richiesta dovrà essere trasmessa al Comune, secondo le modalità che saranno indicate, a pena di esclusione dalla graduatoria provvisoria, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione.

ART. 6 – CONTROLLO DI RICEVIBILITÀ E AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE

1. Il Comune, ai fini della redazione della graduatoria provvisoria, procede al controllo amministrativo che comporta la verifica della ricevibilità e della ammissibilità delle domande. I controlli verranno effettuati sul 100% delle domande pervenute.

2. Non saranno ritenute ricevibili le domande: 1) non redatte sull'apposito modello rilasciato, 2) che, con riferimento ai requisiti previsti dal presente Bando, siano redatte in maniera incompleta ovvero dalle quali si evinca in modo esplicito la mancanza di uno dei requisiti stessi; 3) non firmate e/o debitamente autenticate. Tutte le domande ricevibili saranno sottoposte al controllo di ammissibilità. Non saranno ritenute ammissibili le domande presentate da soggetti diversi da quelli previsti all'art. 2 del presente Bando.
3. L'esito negativo delle verifiche di cui sopra determinerà automaticamente la non ammissibilità dell'istanza a finanziamento e quindi la sua archiviazione.

ART. 7 – FORMAZIONE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA

1. Le istanze che avranno avuto un esito positivo nella fase di controllo di ricevibilità ed ammissibilità, descritto nell'art. 6 del Bando, saranno esaminate al fine di verificare il possesso dei requisiti di selezione, così come descritti al precedente art. 4.
2. A tal fine, i soggetti richiedenti dovranno fornire la documentazione richiesta dal Comune e attestante il possesso dei requisiti di selezione finalizzati alla formulazione della graduatoria definitiva
3. La documentazione prodotta deve essere riferita all'immobile da recuperare e/o acquistare individuato in sede di presentazione della domanda di ammissione al contributo a fondo perduto, le condizioni socio-economiche del richiedente e gli ulteriori requisiti premianti, come descritti nell'art. 4, pena l'esclusione della domanda stessa dalla graduatoria di merito.
4. Ultimata l'istruttoria della documentazione, per la quale il Comune di Villa Sant'Antonio potrà richiedere eventuali integrazioni e chiarimenti, si procederà all'approvazione della graduatoria definitiva che sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Villa Sant'Antonio www.comune.villasantantonio.or.it.
5. Gli Uffici comunali provvederanno a trasmettere ai soggetti beneficiari utilmente inseriti nella graduatoria la comunicazione di concessione del contributo con l'indicazione dell'ammontare dello stesso e con indicazione delle modalità di trasferimento e rendicontazione delle risorse.

ART. 8 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

1. I contributi vengono assegnati al Comune che li eroga ai soggetti beneficiari a partire dal rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esecuzione dei lavori e/o dell'acquisto ed a seguito della stipula di apposita convenzione tra il Comune e i soggetti beneficiari che disciplina gli obblighi concernenti l'utilizzazione delle provvidenze per le opere di recupero primario.
2. I finanziamenti concessi saranno erogati ad ultimazione dei lavori autorizzati e/o dell'acquisto, a seguito di richiesta dei soggetti beneficiari. Le spese effettuate per la realizzazione delle opere finanziate devono essere documentate con fatture quietanzate o con atto pubblico in caso di solo acquisto ed esibite all'amministrazione comunale al momento della verifica da parte di questa della conformità dei lavori al progetto assentito o dell'acquisto perfezionato.
3. I soggetti beneficiari potranno entrare in possesso delle somme loro destinate, prima dell'acquisto e/o della ristrutturazione, previa presentazione di polizza fidejussoria dell'intero importo finanziato.
4. In quest'ultimo caso l'erogazione del contributo avverrà in due soluzioni: la prima, pari al 70% dell'importo del contributo concesso, mentre l'erogazione del rimanente 30% dell'importo del contributo, è subordinata alla certificazione delle spese effettuate per l'acquisto o per la realizzazione delle opere finanziate che devono essere documentate con fatture quietanzate per un importo pari al totale delle opere; esse verranno esibite all'amministrazione comunale al momento della verifica da parte di questa della conformità dei lavori al progetto assentito.

5. Nel caso di proprietà condominiali si provvede all'erogazione ai singoli condomini sulla base delle rispettive quote di proprietà.
6. In tutti i casi l'erogazione è subordinata alla stipula di apposita convenzione con il Comune, contenente la sottoscrizione da parte dei soggetti beneficiari, degli obblighi concernenti l'utilizzazione delle provvidenze per le opere di recupero primario. Le provvidenze in argomento dovranno essere restituite nei casi in cui il beneficiario:
 - non perfezioni l'acquisto nei termini prefissati;
 - non realizzi l'intervento di recupero nel suo complesso entro 3 anni dal rilascio del provvedimento di autorizzazione ovvero lo esegua parzialmente, ovvero lo esegua in difformità dal progetto assentito.
7. Dovranno, altresì, essere restituite le somme risultanti in eccesso rispetto alle spese effettivamente sostenute o non documentate nelle modalità sopra indicate.

ART. 9 – REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Affinché il contributo non venga revocato il beneficiario: a) è obbligato a non alienare l'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo; b) è obbligato a non modificare la propria residenza dall'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo.
2. A tale fine, nel corso del suddetto periodo di tempo, il Comune effettua almeno due controlli annui per verificare l'effettiva stabile dimora del beneficiario nell'abitazione.
3. Nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni, il beneficiario dovrà restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato.

ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente avviso e tutta la documentazione ad esso allegata è disponibile sul sito internet dell'Ente: www.comune.villasantantonio.or.it.
2. Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura verranno effettuate esclusivamente via posta elettronica certificata.
3. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Avviso e la falsità delle informazioni rese comportano la revoca del contributo concesso.
4. La domanda di contributo e tutta la documentazione richiesta per l'accesso ai benefici devono essere redatti in lingua italiana.
5. Il ricorso avverso al presente avviso potrà essere presentato nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Sardegna entro i termini di legge.
6. Il Comune di Villa Sant'Antonio si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente Avviso, dandone pubblica comunicazione.
7. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore in quanto applicabili.
8. Ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. Responsabile del Procedimento il geom. Rossella Ardu, Tel. 0783/964017, Fax. 0783/964138, e-mail: protocollo@comune.villasantantonio.or.it, pec: protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it.
9. Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si informa che i dati forniti dai partecipanti saranno dal Comune di Villa Sant'Antonio trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente selezione.
10. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Villa Sant'Antonio. – Via Maria Doro n. 5, - C.F. 00074670951 - Tel. 0783/964017– PEC: protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it - Posta elettronica: protocollo@comune.villasantantonio.or.it.

Villa Sant'Antonio, 29/11/2022

La Responsabile del Servizio
Geom. Rossella Ardu